

Nuovo Codice Appalti – Dlgs. n. 36/2023

Principio del risultato (art. 1)

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente

I nuovi principi del Codice Appalti, infondono speranza.

L'art. 1 del nuovo codice appalti si apre con il primo principio, non codificato nel precedente Codice (Dlgs. 50/2016): principio del risultato.

Importante comprendere subito che la violazione di tale principio è utile strumento di impugnazione dell'atto amministrativo, di contestazione, di doglianza. E' come avere un grimaldello in grado di riportare l'agire amministrativo nei binari del diritto.

Utile la lettura:

Articolo 1. <i>Principio del risultato.</i>
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza .
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità . Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità

Considerazioni:

Difficile cogliere la concreta applicazione del "principio di risultato" che si esprime appunto nella finalità di un risultato; quasi a dire che è espressione di altri principi (trasparenza ad esempio) i quali se concretamente e correttamente attuati portano al risultato ad esempio

- 1) di conseguire l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e con il migliore rapporto qualità prezzo;
- 2) Risultato che si attua anche attraverso la concorrenza tra operatori economici;
- 3) Risultato che è attuazione dei principi di Buona andamento ecc...

AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

Dunque, il principio del risultato è espressione di altri principi, di altre chiavi di lettura ed è, a sua volta, strumento di lettura dell'agire amministrativo che deve conseguire *appunto il risultato*.

Tuttavia ogni operatore, che abbia avuto a che fare con la complessa macchina amministrativa, conosce bene le difficoltà *attuative* del principio di *trasparenza*, ad esempio; la difficoltà di conseguire risultati utili alla celerità dei procedimenti laddove *la velocità* della amministrazione ha tempi diversi da quelli delle imprese.

Dobbiamo confidare che tale principio venga applicato e costituisca una chiave di lettura utile ed aggiuntiva al complesso mondo degli appalti.

Scrive la relazione al codice del Consiglio di Stato: “ *Il comma 1 codifica il principio del risultato ed enuncia quindi l'interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati.*